

Assicurazione delle Spese Legali e Peritali Aziende

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto “ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI”



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione del rischio di dover sostenere spese per legali e periti in relazione a vertenze aziendali.

Spese Legali e Peritali



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate le spese per legali, periti ecc. sostenute dal titolare e/o dai dipendenti dell'azienda per vertenze stragiudiziali e giudiziali, attinenti alle seguenti casistiche, in cui essi siano coinvolti nello svolgimento dell'attività dichiarata:

- ✓ Illeciti extracontrattuali subiti o commessi (compreso l'inquinamento da rottura di impianti e condutture aziendali);
- ✓ Inadempimenti contrattuali di fornitori;
- ✓ Proprietà e locazione dei locali aziendali;
- ✓ Rapporti di lavoro, agenzia, rappresentanza;
- ✓ Procedimenti per delitto colposo o contravvenzione;
- ✓ Provvedimenti amministrativi per violazioni della normativa sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e sulla protezione dei dati personali;
- ✓ Chiamata a testimoniare.

Opzionalmente è possibile estendere la garanzia alla circolazione dei veicoli a motore aziendali.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni riguardano le vertenze relative a:

- ✗ Recupero crediti;
- ✗ Imputazioni per fatto doloso;
- ✗ Diritto tributario e fiscale;
- ✗ Contraffazioni di marchio e violazioni di, diritto di brevetto, d'autore o di esclusiva nonché concorrenza sleale;
- ✗ Rapporti fra soci e/o amministratori;
- ✗ Rapporti con istituti o enti di assistenza e previdenza e con compagnie di assicurazione;
- ✗ Detenzione di sostanze radioattive;
- ✗ Navigazione e giacenza in acqua di imbarcazioni;
- ✗ Tumulti popolari, fatti bellici, atti di vandalismo;
- ✗ Diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- ✗ Due o più assicurati tra di loro (salve le vertenze di lavoro).

Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale per i sinistri che avvengono nei territori di Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Andorra, Liechtenstein, Principato di Monaco, Stato del Vaticano e San Marino, ad eccezione delle eventuali vertenze di natura contrattuale, per le quali la garanzia è prestata per i sinistri insorti e processualmente trattati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaurienti sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e

riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

In generale, la copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.

Limitatamente alle vertenze non derivanti da illeciti extracontrattuali o da procedimenti penali, la garanzia opera per gli inadempimenti verificatisi dopo 90 giorni dalla decorrenza del contratto. In ogni caso la garanzia opera per i sinistri denunciati entro 12 mesi dalla cessazione del contratto stesso. Inoltre in caso di procedura concorsuale o di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività dichiarata l'efficacia della garanzia viene meno automaticamente a far tempo dalla data di messa in liquidazione o di cessazione.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza alla scadenza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.